



Azienda Ospedaliera

Istituti Clinici di Perfezionamento

Via Castelvetro, 22 - 20154 Milano

Repertorio n. 4941

Contratto d'appalto per il servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento per un periodo di 60 mesi.

TRA

l' Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (appresso denominata A.O. ICP) (codice fiscale 80031750153 - partita IVA 04408300152), con sede in via Castelvetro n. 22, in persona del dott. Alessandro Visconti, Direttore Generale e Legale Rappresentante

E

la società Elettronica Bio Medicale Srl (codice fiscale e P. IVA n. 00527500540), con sede legale in Foligno, Via F. Bettini, n. 13, in persona del Procuratore Speciale delegato con Procura n. 16332, ing. Andrea Bignamini, in esecuzione della deliberazione 25 ottobre 2012, n. 591

PREMESSO che l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, con deliberazione 25 ottobre 2012, n. 591, a seguito espletamento di procedura aperta - ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - indetta con deliberazione 26 aprile 2012, n. 250, ha aggiudicato alla Società Elettronica Bio Medicale Srl di Foligno, il

Handwritten signatures and a circular stamp at the bottom right of the page.

servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, per un periodo di 60 (sessanta) mesi; tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto

L'A.O. ICP affida alla Società Elettronica Bio Medica S.r.l, che accetta, il servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche dell'A.O. ICP, con decorrenza dal 30 novembre 2012 e scadenza al 29 novembre 2017, per i PP.OO. Buzzi, C.T.O., E. Bassini e Poliambulatori e con decorrenza dal 01 agosto 2014 e scadenza al 29 novembre 2017 per il P.O. di Sesto San Giovanni, alle condizioni tutte degli atti di gara, nonché dell'offerta economica del 20 luglio 2012 e del progetto tecnico, prodotti dalla citata Società in sede di gara, e conservate agli atti dell'Azienda appaltante.

Il servizio ha per oggetto l'effettuazione della manutenzione globale delle apparecchiature biomediche a qualsiasi titolo acquisite dall'Azienda Ospedaliera; in particolare:

- a) verifica/inventario tecnico di tutte le apparecchiature in dotazione all'A.O. ICP
- b) manutenzione correttiva
- c) manutenzione preventiva
- d) verifica di sicurezza elettrica generale (periodica e straordinaria) e sicurezza particolare
- e) controlli funzionali (controllo/verifica prestazioni, conferma metrologica/verifica della taratura) periodici e straordinari
- f) gestione apparecchiature presenti a titolo di garanzia, comodato d'uso, service, ecc



g) fornitura e sostituzione delle parti di ricambio e delle parti usurabili - magazzino, per le attività di cui ai precedenti punti

h) gestione informatizzata del servizio comprensiva di fornitura e manutenzione software gestione apparecchiature biomediche comprensiva di recupero dei dati presenti negli attuali software (si veda Art. 7.8 del capitolato speciale allegato al presente contratto);

i) servizi di gestione e supporto inerenti la gestione integrata del parco apparecchiature biomediche, rappresentati da:

1. attività straordinarie (come descritta all'Art. 7.9.1 del capitolato speciale allegato al presente contratto);
2. messa a norma, ove tecnicamente attuabile, delle apparecchiature biomediche non rispondenti alle normative tecniche e antinfortunistiche vigenti;
3. relazioni periodiche;
4. formazione del personale dell'AOICP;
5. attività di consulenza.

Scopo del servizio è garantire la massima funzionalità ed efficienza del parco tecnologico, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative disposizioni di legge.

I corrispettivi riportati nel successivo art. 2, si intendono remunerativi di tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione del servizio in questione alle condizioni di cui agli atti di gara e dell'offerta citata.

Inoltre i predetti corrispettivi sono comprensivi della erogazione di ogni altra obbligazione desumibile a carico della ditta dagli atti di gara e dall'offerta, nel suo complesso, presentata dalla



ditta medesima, anche se non espressamente richiamati nel presente contratto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale, l'aggiudicazione è condizionata all'esito positivo di un periodo di prova di 6 (sei) mesi - incluso nella durata contrattuale di 60 mesi - decorrenti dalla data di avvio del servizio (30 novembre 2012). Il periodo di prova si è concluso con esito positivo, così come indicato nella nota del DEC, ing. Cancellieri, in data 7 ottobre 2013 conservata agli atti del procedimento.


Art.2 - Ammontare del servizio

Premesso che il canone annuale di cui al presente art. 2 è suscettibile di variazione a seguito di modifiche intervenute nel parco-macchine dell'A.O. ICP presente nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera, le Parti danno atto che, a fronte del servizio di cui all'art. 1, ICP corrisponderà alla Società Elettronica Bio Medicale Srl, i seguenti importi:

PRESIDI	IMPORTO OFFERTO è annuo? (IVA ESCLUSA)
P.O. BUZZI	€ 1.629.299,10
P.O. C.T.O.	€ 847.235,04
P.O. E. BASSINI	€ 1.564.126,58
P.O. SESTO S.G.	€ 931.958,77
	€ 1.042.751,05

[Handwritten signatures and stamps]

POLIAMBULATORI	
TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI	€ 6.015.370,54
ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA	€ 14.006,00
TOTALE OFFERTO INCLUSO GLI ONERI	€ 6.029.376,54



come da offerta economica del 20 luglio 2012 (**allegato 2**), presentata dalla ditta in sede di gara.


Art. 3 - Variazione dei canoni

A partire dal secondo anno di attività e con cadenza annuale, le parti si riservano di concordare, in funzione delle variazioni intervenute nel parco macchine dell'AO ICP, un eventuale aumento/diminuzione del canone di manutenzione in relazione alla variazione del parco apparecchiature oggetto di manutenzione, con le modalità e i limiti di seguito elencate:

- a) le variazioni nel canone disciplinate dal presente articolo potranno avvenire - se dovute - solo dopo 12 mesi dall'avvio del servizio; successivamente le variazioni saranno calcolate - se dovute - ogni 12 mesi.

Le variazioni avranno effetto esclusivamente per il canone successivo e non saranno applicate per il canone relativo ai 12 mesi precedenti

- b) la variazione del canone sarà determinata dal "Tavolo Tecnico" di cui all'art. 6 del Capitolato



Speciale, come descritto al punto 3)
dell'articolo medesimo.

- c) verrà calcolato un valore di "scostamento" (S),
secondo la seguente formula:

$$S = A - D$$

dove:

A: è il valore del canone di manutenzione delle
apparecchiature che sono entrate a far parte del
contratto di manutenzione nei 12 mesi precedenti
(e quindi aggiuntive rispetto a quelle mantenute
all'inizio di detto periodo)

D: è il valore del canone di manutenzione delle
apparecchiature dismesse nel corso dei 12 mesi
precedenti (che, quindi, non sono più oggetto del
servizio)

I valori A e D saranno così calcolati:

$$A = \Sigma (P * (1-S) * V)$$

$$D = \Sigma (P * (1-S) * V)$$

dove:

P: percentuale di manutenzione per una determina-
ta categoria di apparecchiature ed indicata nella
tabella sottostante. L'assegnazione delle catego-
rie alle varie tipologie di apparecchiature è in-
dicata nell'Allegato 8 al Capitolato Speciale

PERCENTUALE MANUTENZIONE	CATEGORIA APPARECCHIATURE
3%	Bassa tecnologia (D)
4%	Media tecnologia (C)
6%	Media Alta tecnologia (B)
8%	Alta tecnologia (A)

S: sconto di gara in percentuale

V: valore dell'apparecchiatura nell'ordine:



- valore di acquisto risultante dal buono d'ordine o dalla determina nel caso di donazione, oppure
 - valor medio dei valori di acquisto degli ultimi 2 anni di apparecchiature analoghe
 - valore di mercato a nuovo dell'apparecchiatura in questione
- d) nel caso in cui lo scostamento S sia diverso da zero il canone verrà aggiornato dell'importo S risultante dal calcolo descritto al punto 3).

Si precisa che:

- a) come indicato all'art. 3, del Capitolato speciale le apparecchiature la cui garanzia scade nell'anno 2012 si considerano già comprese nel canone posto a base d'asta;
- b) indipendentemente dalla durata di garanzia data dal fornitore, per le ottiche rigide, le sonde ecografiche e gli endoscopi flessibili verrà considerata, ai fini del presente appalto, una garanzia di 6 mesi;
- c) nel caso in cui sia dovuta la revisione prezzi di cui all'Articolo 4 del presente contratto, il calcolo di questa precede quello relativo alle variazioni del canone disciplinato dal presente articolo;
- d) come specificato al punto 1) del presente articolo, le variazioni del canone hanno effetto solo per le prestazioni ancora da eseguirsi: pertanto alla scadenza del contratto l'Impresa non potrà pretendere compensi per le eventuali apparecchiature andate ad aggiungersi al servizio nel corso degli ultimi 12 mesi contrattuali
- e) l'Impresa dovrà presentare richiesta di aggiornamento canone per l'anno successivo, entro 30




giorni dal termine dell'anno contrattuale precedente.

Art. 4 - Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale avente ad oggetto il servizio del presente contratto transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante dare continuità alla stessa, ovvero recedere dal contratto. Alla società, in questo caso, saranno riconosciuti solo le prestazioni già effettuate, previa comunicazione a mezzo lettera A/R, entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale.

L'Azienda Ospedaliera si riserva altresì, qualora Consip o la Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) della Regione Lombardia attivassero una convenzione in merito all'esecuzione del servizio comparabile a quello oggetto del presente contratto, di aderire alla stessa mediante recesso del contratto stipulato, con semplice preavviso di 30 giorni, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'A.O., fatto salvo il caso in cui l'aggiudicataria sia disponibile ad adeguare i propri prezzi a quelli applicati dalla convenzione Consip ovvero ARCA.

Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. b) della Legge n. 135/2012: *"Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: (Omissis)..... Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rileva-*



riconoscimento di alcun onere e/o indennizzo ad alcun titolo in favore della società fornitrice, nell'ipotesi in cui la stessa rifiutasse la predetta rinegoziazione; ovvero qualora i prezzi rilevabili sul mercato in regime di concorrenza risultassero maggiormente vantaggiosi per l'Amministrazione committente e la società aggiudicataria non fosse in grado di allinearsi a tali quotazioni.

Art. 5 - Responsabilità civile, copertura assicurativa

La Società Elettronica Bio Medica Srl risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'Azienda Ospedaliera ed a terzi nell'espletamento del servizio, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. Pertanto, la Società Elettronica Bio Medica Srl ha contratto apposita polizza d'assicurazione n. 302860708 emessa da GENERALI Assicurazioni Spa, che prevede la copertura dei rischi relativi per un importo non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro (**Allegato 3**). A tale proposito, costituisce adempimento della Società Elettronica Bio Medica Srl fare pervenire annualmente copia della rinnovata polizza d'assicurazione fino alla scadenza del contratto.

Ogni documento assicurativo è prodotto in copia all'A.O. ICP a semplice richiesta. La società Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. Non sa-



rà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'A.O. ICP, in particolare, in conseguenza di furti.

Art. 6 - Deposito cauzionale

Ai sensi dell'art.113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la società Elettronica Bio Medicale Srl, ha costituito, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2009, apposito deposito cauzionale definitivo, per l'ammontare di € 795.274,77 - pari al 10% dell'importo complessivo quinquennale di aggiudicazione del servizio (IVA inclusa) di cui alla deliberazione n. 591/12 -, mediante polizza fidejussoria n. 2126/96/67729438 del 30/10/2012, rilasciata dalla compagnia UNIPOL ASSICURAZIONI (**Allegato 4**).

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

A richiesta dell'aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento - da consegnare all'istituto garante - comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

certificato di regolare esecuzione del servizio, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell'Azienda Appaltante, opportunamente comunicati alla società. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della contestazione.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione del servizio, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Art. 7 - Cessione del contratto e subappalto occulto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cessione del credito dell'affidatario, di cui all'art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

Ai sensi dell'art.118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l'affidatario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Appaltante.



Art. 8 - Interruzione del servizio da parte del contraente

In considerazione della specifica finalità del servizio, destinato a tutelare il primario diritto di accesso della persona alle strutture di cura, la società Elettronica Bio Medicale Srl s'impegna a garantire l'erogazione del servizio con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi - anche non programmabili ma prevedibili - connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ivi compreso il caso di sciopero. Qualora l'arbitraria sospensione del servizio da parte del contraente dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a tre giorni, l'Azienda Appaltante potrà ritenere risolto il contratto, con incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento del maggior danno da parte del contraente inadempiente.

Nel caso di sospensione/interruzione del servizio la Stazione Appaltante ha piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, fatta salva ogni altra azione.

Art. 9 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario

La società Elettronica Bio Medicale Srl è ben consapevole di stipulare un contratto con una Struttura Pubblica e pertanto non potrà accampare qualsivoglia scusa, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare al servizio in tutto o in parte.

Tale inadempimento comporta, oltre agli eventuali rilievi contemplati dal Codice Civile, anche even-

MARCA DA BOLLO
Mittente: Elettronica Bio Medicale Srl
Importo: € 16,00
SEDECI/001
00000071
00061863
08/03/2004 12:26:36
4678-00008
55443682820205
IDENTIFICATIVO : 0743066597492
0115 008597 100 9



[Handwritten signatures and initials]

tuali violazioni, nel caso ne ricorressero gli estremi, di carattere penale quale interruzione di pubblico servizio (art. 331 e seguenti c.p.).

Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente contratto, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a completo carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- rendere operativo il servizio secondo i termini previsti e svolgerla secondo le modalità riportate nella documentazione tecnico-organizzativo di cui all'offerta;
- eseguire il servizio oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili al servizio in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sopportati dell'A.O. in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente;
- assicurare la conformità - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento da parte di soggetti terzi esecutori del servizio oggetto dell'affidamento;
- considerare inclusi nel prezzo offerto anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati,



ma risultanti necessari, per l'esecuzione del servizio;

- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;
- adottare i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nell'esecuzione del servizio, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'aggiudicatario sarà responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Azienda Ospedaliera che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura o che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'erogazione del servizio, per colpa o negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, o anche come semplice conseguenza del servizio stesso;
- liberare l'A.O. ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi per titoli di cui al precedente punto;
- risarcire i danni causati nel corso dello svolgimento del servizio a persone e/o cose, con particolare riferimento alle infrastrutture aziendali per le quali l'A.O. è autorizzata a detrarre direttamente il costo di ripristino sull'importo mensile dovuto all'impresa stessa;



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be "G. L." and other smaller marks.

- far fronte ad ogni incombenza, non specificata nel presente contratto, necessaria all'espletamento del servizio;
- sostenere tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa sulla privacy;
- obbligarsi ad assicurare ai lavoratori dipendenti impiegati le condizioni economiche risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria oppure quelle proposte in sede di offerta se migliorative;

Il contraente aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'erogazione del servizio, la mancata conoscenza delle condizioni riportate nel presente contratto o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore. Per tutte le ragioni espresse l'aggiudicatario assume interamente su di sé, esentando l'A.O. ICP, tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili connesse allo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento. Di tali oneri ed obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel presente contratto, l'aggiudicatario ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività. All'Aggiudicatario non spetterà, dunque, altro compenso, se non quello derivante dai prezzi offerti, in virtù del prezzo offerto.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive

La società Elettronica Bio Medicale Srl, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre



[Handwritten signatures and initials]

2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si impegna ad utilizzare il conto corrente, dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto del presente contratto, comunicato dalla ditta medesima con nota del 09 novembre 2012 e allegato al presente contratto (**Allegato 5**).

Qualsiasi variazione inerente il conto corrente dedicato o i soggetti delegati ad operare sullo stesso, dovrà essere comunicata dalla società all'A.O. ICP entro 7 gg. dalla data dell'intervenuta variazione. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto del presente contratto - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o con altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle informazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o diverso strumento di pagamento deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il **codice identificativo di gara** (CIG) relativo al servizio in oggetto, appresso indicato **4229428A63**, specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante.

L'inadempimento degli obblighi da parte del RTI in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta **l'attivazione della clausola di risoluzione di diritto del contratto** in tutti i casi in cui le

MARCA DA SOGLIO
Ministero dell'Interno
e delle Finanze
SEDICI/CP
€16,00
00008071 00003975 00620001
80061864 06/03/2014 12:26:42
4528-00088 8503032753861
IDENTIFICATIVO: 014065597047
U I 15 008557 0000 7



Handwritten signatures and initials.

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Art. 11 - Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell'appaltatore, in data 19 dicembre 2012 è stato sottoscritto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (DUVRI) da parte del rappresentante della società Elettronica Bio Medicale Srl, e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'A.O. ICP, che si allega al presente contratto (**Allegato 6**).

Art. 12 - Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti

Il contraente aggiudicatario, nei rapporti inerenti al presente contratto, s'impegna ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'A.O. ICP e pubblicato sul sito www.icp.mi.it

Il contraente aggiudicatario s'impegna, altresì, a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Codice etico degli appalti regionali", approvato con DGR Regione Lombardia 4 maggio 2011, n. IX/1644.

Il contraente aggiudicatario è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del **Codice Etico aziendale** e del **Codice etico degli appalti regionali** costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore di-



Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.

ritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Art. 13 - Scioperi e causa di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire il servizio ai minimi essenziali, previo accordo con il DEC, la Direzione sanitaria e le Direzioni mediche di Presidio nonché le ss.cc. dell'Azienda Ospedaliera interessate, per quanto di competenza.

Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda Ospedaliera tramite il Referente della commessa Aziendale del servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Azienda Ospedaliera, si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Azienda Ospedaliera, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.



Art. 14 - Rendicontazione, fatturazione e pagamenti

In applicazione dell'art. 19 del Capitolato Speciale, la Società Elettronica Bio Medica Srl emetterà fattura trimestrale suddivisa per Presidio Ospedaliero e all'interno del P.O. suddivisa per centro di costo.

Ciascuna fattura emessa dovrà indicare il riferimento del servizio e, sebbene non obbligatorio, riportare, possibilmente, il relativo CIG n. 4229428A63.

Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate a:

Azienda Ospedaliera

Istituti Clinici di Perfezionamento

Sede Legale: via L. Castelvetro n. 22 - 20154 Milano

Cod. Fiscale 80031750153 - P. Iva 04408300152

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità del servizio solo dopo verifica della relazione trimestrale che la Ditta Aggiudicataria deve presentare secondo quanto indicato all'Articolo 7 del Capitolato Speciale. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge.

Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e dal DEC. La data di ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera.

La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti,



[Handwritten signatures and initials]

previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Le eventuali prestazioni extra contrattuali andranno fatturate separatamente, e dovranno essere corredate dalla descrizione degli interventi eseguiti, del presidio di riferimento e dell'apparecchiatura oggetto di manutenzione.

Agli effetti della liquidazione delle fatture e, quindi, del successivo pagamento, saranno riconosciuti solo i servizi resi in conformità a tutte le norme contrattuali e di capitolato; l'appaltatore dovrà, pertanto, produrre - unitamente alle fatture - ogni tre mesi - idonea documentazione in originale o copia autenticata attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. All'A.O. ICP è riservata la facoltà di verificare tali versamenti in sede di pagamento. Nel caso di mancata presentazione, alla scadenza prevista, dell'idonea documentazione di cui sopra, l'A.O. ICP non procederà al pagamento sino alla produzione dei documenti richiesti e la Società Elettronica Bio Medicale Srl non avrà diritto ad alcun indennizzo per il ritardato pagamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 10); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Ministero dell'Economia e delle Attività Produttive
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
0000071
000037E
00061865
06/01/2014 15:26:47
4578-00088
CF:06377460000-1C
IDENTIFICATIVO : 0115068570960
U 1 13 06859 008 6



Handwritten signatures and initials

In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato nella misura pari all'interesse legale di mora ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

Art. 15 - Revisione prezzi

Il corrispettivo determinato in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 2, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. L'imposta sul valore aggiunto è a carico dell'Azienda Ospedaliera. La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso dei primi do-



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

dici mesi, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa è dovuta) alle prestazioni rese dopo la data di ricezione della richiesta revisionale da parte dell'Azienda Ospedaliera, a tal scopo farà fede il timbro di ricevimento posto dall'ufficio protocollo dell'A.O. ICP. Sarà, pertanto, onere dell'appaltatore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale. La prima istanza di revisione potrà essere presentata alla scadenza del primo anno di contratto.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati - ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 - dall' "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di cui all'art. 7 del citato Decreto, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati, con cadenza almeno semestrale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve emanante nuove disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio dell'esecuzione del servizio.

Art. 16 - penalità e risoluzione del contratto

Durante il periodo di vigenza del contratto e ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale, la ditta



dovrà garantire il rispetto di tutte le condizioni contrattuali ivi previste, nonché il rispetto degli standard qualitativi del servizio.

A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto, da cui derivi l'interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento della stessa, la S.C. Provveditorato Economato, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

La messa in mora avverrà attraverso formale lettera (da inoltrarsi con raccomandata A.R. o tramite FAX o PEC) di contestazione degli addebiti da parte dell'A.O., avverso la quale il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire al protocollo degli ICP entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.

In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, l'A.O. procederà ad applicare penali in misura compresa tra 3% e il 10% dell'ammontare netto contrattuale, e comunque com-



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is from the Azienda Ospedaliera Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Milano. The text within the stamp includes 'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - MILANO' around the perimeter and 'Azienda Ospedaliera' in the center. There are some illegible handwritten marks and initials over the stamp.

dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Art. 17 - Diritto di recesso

E' prevista la facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Azienda committente, con semplice preavviso di 30 giorni senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, ai quali le parti espressamente rinunciano, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99, aggiudicasse il servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- qualora, durante la vigenza del contratto, fosse attivata una convenzione per la medesimo ed identico servizio oggetto del presente appalto, da parte della Centrale Regionale Acquisti (della regione Lombardia), in conformità alle linee di indirizzo fornite dalla DGR n. IX/2633 in data 06.12.2011 in materia di acquisti delle Aziende Sanitarie.

In tali casi l'Azienda Ospedaliera si riserva, tuttavia, la facoltà di:

- procedere con la società aggiudicataria del servizio in oggetto, ad apposito negoziato per uni-




formare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,

- in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni, con raccomandata A.R.

L'Azienda Ospedaliera ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, senza il riconoscimento di alcun indennizzo, onere, o compenso di sorta, nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento di vigenza del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b) qualora venisse riscontrata la violazione da parte della ditta, del Codice Etico, approvato dall'Azienda committente e pubblicato sul sito dell'ente medesimo.
- c) in caso di innovazioni medico scientifiche che riconducano ad un necessario cambio di metodica;
- d) per un diverso assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera ICP che faccia venire meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente appalto. In tale ultima ipotesi il recesso unilaterale da parte dell'Azienda committente verrà esercitato previo preavviso al contraente aggiudicatario di 6 (sei) mesi;



e) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso l'A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto.


Nelle ipotesi di recesso unilaterale sopra menzionate, deve comunque essere garantita la continuità del servizio - sino all'individuazione del nuovo contraente e/o all'avvio della nuova conduzione organizzativa e produttiva - al fine di evitare gravi pregiudizi e/o disservizi all'Azienda committente, che è obbligata ad assicurare la tutela e l'erogazione dei servizi sanitari in favore dell'utenza.

La società Elettronica Bio Medica Srl non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente contratto. Tutte le riserve che la ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda committente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.





Si osservano, comunque, in caso di variazioni soggettive, le disposizioni dell'art. 51 del D. Lgs. 163/006 e s.m.i..

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa

L'Azienda committente avrà facoltà di procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto, previa comunicazione all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: il contratto d'appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc., nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione richiesta, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- interruzione non giustificata del servizio;
- gravi e reiterate negligenze e/o inadempienze nell'espletamento del servizio;
- reiterati e/o abituali ritardi nell'esecuzione del servizio rispetto ai termini prescritti nel presente contratto;
- constatazione di tre casi di non conformità relativi al servizio;
- disservizio pari o superiore a 8 ore per ciascun fermo macchina;



- gravi e ripetute violazioni degli obblighi e condizioni contrattuali, non sanati in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione;
- esito negativo del periodo di prova;
- incapacità, per qualsiasi motivo, a tener fede agli impegni contrattuali assunti;
- subappalto totale o parziale non autorizzato;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- inadempienza accertata della normativa di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm, e più in generale alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale vigenti.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda committente deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva, e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla società.

Nei casi sopra previsti, la società, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra società.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra l'A.O. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere



dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quello che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'Azienda appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora la società Elettronica Bio Medicale Srl disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Ospedaliera tratterrà, a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla società per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.


* * * * *

Ferme restando le ipotesi di cui sopra in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento, costituisce causa di risoluzione espressa dello stesso, ex art. 1456 Cod. Civ. - che si verificherà dietro semplice comunicazione scritta dell'A.O. ICP - la violazione da parte del contraente dei seguenti



obblighi posti a carico del contraente e previsti dal Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), da intendersi quali obbligazioni contrattuali:

- Art. 4: divieto di chiedere, sollecitare, accettare regali, compensi e altre utilità per sé e/o per altri; divieto di offrire direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato; divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'incarico assunto;
- Art. 6: corretta informativa sui rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, anche con riferimento ad interessi di qualsiasi natura, anche non



patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

➤ Art. 7 divieto di partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

➤ Art. 11 segreto d'ufficio;

➤ Art. 13 diffusione di notizie non corrispondenti al vero;

➤ Art. 14 divieto di ricorrere a mediazione di terzi, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi; divieto di corrispon-



dere o promettere ad alcuno utilità a titolo di intermediazione e/o facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione di contratti e/o negozi a/o accordi in genere; divieto di concludere, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; astensione dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio, nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

La tolleranza da parte dell'A.O. ICP di inadempimenti del contraente ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dal presente rapporto contrattuale non rappresenterà acquiescenza, né potrà in alcun

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in black ink. To the right of these signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "AZIENDA OSPEDALIERA ICP" around the perimeter and "Servizio di Manutenzione" in the center. The stamp is partially obscured by the signatures.

modo far presumere la perdita di efficacia delle clausole oggetto di inadempimento.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'A.O. ICP in dipendenza degli inadempimenti di cui sopra.

Nel caso in cui il contratto derivante dalla presente procedura si risolva per inadempimento del Contraente, l'A.O. ICP avrà diritto a trattenere tutte le somme eventualmente dovute al Contraente in conto risarcimento danni fino alla liquidazione degli stessi.


Il Contraente dichiara inoltre di conoscere i contenuti del soprarichiamato D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, al fine di non incorrere in condotte contrarie ai principi in esso enunciati.

**Art. 19 - Fallimento, successione, liquidazione del
fornitore**

Nel caso di fallimento del contraente, erogatore del servizio, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà per l'A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni.

In caso di morte del contraente le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto stesso.

In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore l'A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il

A handwritten signature is present at the bottom center of the page. To its right is a circular stamp with the text "AZIENDA OSPEDALIERA ICP" around the perimeter and "SEGRETERIA" in the center. There are also some handwritten initials or marks near the stamp.

diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuovo soggetto subentrante.
Resta salva la facoltà di cui all'art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nel caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione dello stesso.

Art. 20 - proposte migliorative

La Società Elettronica Bio Medica Srl Si impegna a fornire, a titolo gratuito - senza pertanto richiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto ai prezzi indicati nella propria offerta economica - i servizi aggiuntivi descritti nel capitolo 5 del progetto tecnico presentato in sede di gara (allegato 2).
(NB.: direi che se li stanno già erogando dobbiamo specificamente indicarli nel contratto dando atto che li hanno già assunti)

Art. 21 - Controversie

Ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs 163/06.
Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Milano, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

Art. 22 - Registrazione

Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 16 aprile 1986, n.131, art. 5, in quanto

lato Speciale. In caso di contrasto tra le varie disposizioni, prevalgono le pattuizioni contenute nel presente contratto; nel caso il presente contratto non contenga disposizioni atte a dirimere l'eventuale contrasto, prevale la disposizione più favorevole alla stazione appaltante.

Art. 25 - Elezione domicilio

Agli effetti del presente contratto, la Società Elettronica Bio Medicale Srl elegge il proprio domicilio in Via F. Bettini, 13, 06034 Foligno (PG).

La corrispondenza per l'A.O. ICP potrà essere indirizzata al seguente recapito: "A.O. ICP - Via Castelvetro 22 - 20154 Milano", indirizzo PEC: provveditorato@pec.icp.mi.it.

Art. 26 - Referenti dell'appalto

Responsabile ICP (ovvero DEC - Direttore Esecutivo del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.): l'A.O. ICP nomina, come Responsabili ICP, l'ing. Tatiana Cancellieri - in qualità di Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale.

Il Responsabile aziendale della gestione ed esecuzione dell'appalto (DEC) ha il compito di verificare il perfetto svolgimento del servizio, garantendo la massima funzionalità dell'appalto alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione. Il Responsabile aziendale dell'appalto si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-organizzativi e igienico sanitari, la Direzione Sanitaria o Direzione



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "ICP" and other initials.

ne medica di Presidio; con riferimento alle problematiche tecniche collegate alle apparecchiature ed alla strumentazione parte del servizio, al Servizio di Ingegneria Clinica; per le procedure per la qualità, la S.C. Qualità e Accreditamento; in relazione alle problematiche concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione. Inoltre, quale Coordinatore Aziendale, avrà anche il compito di garantire il necessario raccordo tecnico-professionale e gestionale con il Responsabile della commessa della ditta aggiudicataria al fine di ottimizzare l'organizzazione e gestione del servizio.

Responsabile della commessa: la società Elettronica Bio Medicale Srl nomina, come Responsabile della commessa, l'ing. Maria Pia Paglione e Responsabile operativo di commessa l'ing. Imma Gaudiano. Il Responsabile della commessa è la diretta interfaccia del Responsabile aziendale dell'appalto ed avrà la funzione di garantire la perfetta esecuzione del servizio. A lui faranno capo l'organizzazione, la programmazione ed il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse a qualsiasi titolo al presente appalto. Dovrà dirigere e controllare lo sviluppo e il coordinamento di tutti i ruoli e di tutti i processi operativi al fine di ottimizzarne il rendimento.

Art. 27 - Disposizioni antimafia

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti avendo acquisito in data 23/05/2013, prot. n. 28584,



[Handwritten signatures and initials]

l'attestazione, contenuta nel certificato di iscrizione alla CCIAA, i cui riferimenti sono sottoripor-
tati, da parte della Prefettura di non esistenza - a
carico della società Elettronica Bio Medicale Srl -
delle cause interdittive o di condizioni che non
consentano la conclusione di contratti con la Pub-
blica Amministrazione, previste dall'art. 10 della
Legge 31 maggio 1965 n. 575 e dell'art. 4 del D.
Lgs. 8 agosto 1964 n. 490:

Elettronica Bio Medicale Srl: CCIAA di Perugia, n.
116429 in data 06/06/1978;

* * * * *

La suddetta società prende ad ogni effetto atto che,
qualora, nel corso della vigenza del contratto, in
esito alla verifica effettuata presso la Prefettura
dovessero risultare a suo carico situazioni ostati-
ve alla conclusione di contratti con la Pubblica am-
ministrazione, il presente contratto si risolverà
automaticamente di diritto, con incameramento del
deposito cauzionale e riserva da parte dell'A.O. ICP
di rivalersi per i danni subiti.

Art. 28 - Rinvio altre norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente
capitolato speciale e dal contratto d'appalto, tro-
vano applicazione le disposizioni contenute nel co-



[Handwritten signatures and initials]

dice civile, nel CCNLL di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, e nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29 - Allegati

Costituiscono allegato al presente contratto:

allegato n.1: capitolato speciale d'appalto;

allegato n.2: copia dell'offerta economica della Società Elettronica Bio Medicale Srl in data 20 luglio 2012 e relativo progetto tecnico;

allegato n.3: copia polizza d'assicurazione.

allegato n.4: copia deposito cauzionale definitivo;

allegato n. 5: copia documento relativo alla Tracciabilità Flussi Finanziari;

allegato n. 6: copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) sottoscritto in data 19 dicembre 2012.

* * * * *

Il presente contratto viene redatto in numero tre copie, firmate in originale, di cui numero due in competente bollo.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 10/5/2014 2014

Azienda Ospedaliera I.C.P.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Alessandro Visconti)

Società Elettronica Bio Medicale Srl

Il Procuratore

(ing. Andrea Bignamini)




Ai sensi dell'art. 1341 c.c. approvo gli artt.1-2-4-8-9-12-14-16-17-18-21-23-24-27 del presente contratto.

Società Elettronica Bio Medicale Srl

Il Procuratore

(ing. Andrea Bignamini)



INDICE

Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto	2
Art.2 - Ammontare del servizio	4
Art. 3 - Variazione dei canoni	5
Art. 4 - Clausola di salvaguardia	8
Art. 5 - Responsabilità civile, copertura assicurativa	10
Art. 6 - Deposito cauzionale	11
Art. 7 - Cessione del contratto e subappalto occulto	12
Art. 8 - Interruzione del servizio da parte del contraente ..	13
Art. 9 - Obblighi ed oneri dell'aggiudicatario	13
Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive.....	16
Art. 11 - Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.....	18
Art. 12 - Codice etico aziendale e Codice etico regionale degli appalti.....	18
Art. 13 - Scioperi e causa di forza maggiore	19
Art. 14 - Rendicontazione, fatturazione e pagamenti	20
Art. 15 - Revisione prezzi	22
Art. 16 - penalità e risoluzione del contratto	23
Art. 17 - Diritto di recesso	26
Art. 18 - Clausola risolutiva espressa	29
Art. 19 - Fallimento, successione, liquidazione del fornitore.....	35
Art. 20 - proposte migliorative	36
Art. 21 - Controversie	36
Art. 22 - Registrazione	36
Art. 23 - Spese contrattuali	37
Art. 24 - Altri documenti disciplinanti l'appalto	37

